

**FEDERAZIONE ITALIANA TWIRLING
TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**

DECISIONE N. 1/2017/TFNFITW

Il Tribunale Federale Nazionale composto da

Avv. Alessandro Coni (Presidente)

Avv. Carlo Bosso,

Avv. Luca Caramanico, componenti,

assistito dal Segretario Barbara Benedetto Mas, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento rubricato al **n. 1/2015 FITw**, promosso in esito al deferimento esercitato da parte del Procuratore Nazionale dello Sport applicato alla Procura della Federazione Italiana Twirling, ai sensi dell'art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva CONI, nei confronti del Sig. **FRANCO FERRARESI**, all'epoca dei fatti Presidente FITw. All'udienza del 9 gennaio 2017 nessuno è comparso per l'incolpato, il quale non ha inteso avvalersi delle sue facoltà difensive.

RITENUTO IN FATTO

Con istanza in data 12 gennaio 2015 alla Procura Generale dello Sport, la ASD Fantasy ha lamentato l'irregolarità della procedura di svincolo che aveva riguardato due suoi atleti, (omissis) e (omissis) (all'epoca minore). Ha contestato, in particolare, il mancato pagamento dell'indennità dovuta per lo svincolo e la illegittima intromissione degli organi federali nella fase di trattativa tra le parti, al fine di consentire il trasferimento dei due atleti ad altro sodalizio in violazione della normativa all'epoca applicabile. Ha sostenuto, altresì, l'inapplicabilità delle norme richiamate dalla Federazione a sostegno del proprio intervento, deducendone l'invalidità per vizi procedurali e contrarietà allo Statuto Federale e, in particolare, per la mancata loro approvazione da parte della Giunta del CONI.

Con provvedimento del 12 maggio 2016 (prot. n. 04120), "*rilevata la assoluta e immotivata inerzia della Procura Federale*", la Procura Generale dello Sport ha disposto l'avocazione delle attività di indagine ai sensi degli artt. 12 ter, commi 3 e 4, Statuto CONI e 51 Codice Giustizia Sportiva e, per esso, il Procuratore Nazionale dello Sport applicato ai sensi dell'art. 52 CGS CONI, ha avviato il procedimento epigrafato nei confronti del Ferraresi e dei Sigg. (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis), pure a vario titolo coinvolti nelle condotte denunciate dalla ASD Fantasy.

All'esito dell'attività di indagine e dei rilievi difensivi acquisiti, il Procuratore Nazionale dello Sport ha disposto l'archiviazione per i tesserati (omissis) e (omissis) (1 agosto 2016) e (omissis) (3 ottobre 2016), manifestando l'intenzione di procedere al deferimento per gli altri indagati. La posizione del Sig. (omissis) è stata invece definita il successivo 7 ottobre 2016, con l'accettazione della sanzione proposta dal Procuratore Nazionale dello Sport.

Con atto del 12 ottobre 2016 è stato infine disposto il deferimento del solo Franco Ferraresi, all'epoca dei fatti Presidente della Federazione Italiana Twirling, per la contestata violazione degli illeciti disciplinari di cui in appresso:

a) art. 15, comma 11, lett e) e f) dello Statuto Federale FITw, per aver dato applicazione alle modifiche regolamentari approvate dal Consiglio Federale con Delibera n. 13/2014 senza la necessaria approvazione delle stesse da parte della Giunta del CONI nonchè per aver violato le prerogative e le attribuzioni del Consiglio Federale sottoponendo la modifica dell'art. 11 del Regolamento Organico All'Assemblea;

b) art. 16 dello Statuto Federale FITw, per avere abusato del suo ruolo concedendo, nell'altrui interesse ed in palese violazione dell'art. 11, comma 6, del Regolamento Organico FITw, lo svincolo dei tesserati (omissis) e (omissis);

c) art. 2 del Regolamento di Giustizia e disciplina FITw, per non avere osservato i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e, segnatamente, quelli sanciti dall'art. 3, comma 3, lett. b);

d) art. 3 del Regolamento di Giustizia e disciplina FITw per aver interferito nella vicenda relativa al trasferimento dei tesserati (omissis) e (omissis) nell'altrui interesse;

e) con l'aggravante di cui all'art. 15, comma 3, lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITw per aver commesso i fatti contestati con abuso di poteri e violazione dei doveri derivanti e conseguenti alle funzioni svolte.

Il Sig. Ferraresi non ha presentato difese né ha inteso dar seguito all'invito a presentarsi di fronte al Procuratore Nazionale dello Sport per essere sentito in merito ai fatti contestati, così come compendiate nella comunicazione di conclusione delle indagini di seguito trascritta:

- *in data 19 giugno 2014 il Signor (omissis), in qualità di genitore degli atleti (omissis) (tessera FITw n. 1293) e (omissis) (tessera FITw n.1294), inviava al Presidente della ASD Fantasy presso cui i due atleti erano tesserati e in copia al Presidente Federale Franco Ferraresi, una nota con la quale informava il Presidente della ASD Fantasy Rosita Rossetti di aver già avviato le procedure per la costituzione di una nuova ASD "dove potranno, in futuro, confluire i miei figli" e, contestualmente, trasmetteva in allegato le richieste di svincolo sottoscritte da (omissis) e da lui stesso in qualità di esercente la patria potestà del figlio (omissis), all'epoca ancora minorenni, nonché una lettera nella quale la ASD Ginnastica Artistica Twirling Chiaravalle dichiarava la propria disponibilità al tesseramento per la stagione sportiva 2014-2015 dei due atleti;*
- *con delibera del Consiglio Federale FITw n. 13/2014 del 19 luglio 2014 veniva modificato il comma 6 dell'art. 11 del Regolamento Organico contenente la disciplina del trasferimento degli atleti ad altre società e dello svincolo dalle società di provenienza;*
- *la modifica all'art. 11 del Regolamento Organico FITw veniva quindi comunicata a tutte le Società sportive con nota del Segretario Generale FITW, (omissis), del 1° agosto 2014 (Prot. N. 221/2014/BBM) avente ad oggetto "Stagione agonistica 2014/2015". Con essa, il Segretario Generale, inter alia:*
 - *informava che le novità introdotte dal Consiglio Federale nella seduta del 19 luglio 2014 avrebbero riguardato la "prossima stagione agonistica";*
 - *precisava che a decorrere dal 1° settembre 2014 la Federazione, in sostituzione del vecchio concetto di "anno solare", avrebbe adottato i concetti di "anno sportivo" e/o "stagione sportiva" e/o "stagione agonistica" per indicare il periodo avente inizio alla data del 1° settembre e termine alla data del 31 agosto di ciascun anno;*
 - *che, in materia di svincoli, le suddette modifiche avrebbero avuto "decorrenza immediata";*
 - *trasmetteva alle Società sportive una scheda riepilogativa dei termini per richiedere lo svincolo alla quale attenersi per le successive stagioni;*
 - *precisava che, "per gli atleti di serie A, privi di nulla osta, sono stati predisposti dei tariffari massimi al fine di riconoscere gli sforzi fatti dalle società di appartenenza per formare l'atleta. L'ASD dovrà quindi documentare la richiesta economica con pezze giustificative, in mancanza di tale documentazione l'Atleta sarà svincolato senza l'obbligo di corrispondere alcuna somma";*
- *con email in data 3 settembre 2014 il Segretario Generale FITw, (omissis), in considerazione della mancata concessione da parte della ASD Fantasy del nulla osta allo svincolo dei due atleti chiedeva al presidente della società, "con urgenza informazioni in merito allo svincolo e della eventuale richiesta di somme a titolo di indennità di preparazione";*
- *con nota in data 8 settembre 2014 (indirizzata al Sig. (omissis) e, per conoscenza alla FITw) il presidente della ASD Fantasy negava il nulla osta al trasferimento dell'atleta (omissis) in quanto "dannoso all'immagine della Società Fantasy che ha investito in questi anni con impegno, tempo, soldi, contribuendo sicuramente ai successi ottenuti di queste nostre realtà sportive". Ciononostante, sostenendo di non voler trattenerne i due atleti contro la loro volontà, formulava una richiesta di € 10.000,00 a titolo di indennità di preparazione;*
- *con nota (Prot. N. 238/2014/FF/bbm) del 10 settembre 2014, il Presidente Federale, Sig. Franco Ferraresi, replicava alla nota della ASD Fantasy definendo l'atteggiamento della Società e la richiesta economica da essa formulata come "atteggiamento ostruzionistico e*

irrispettosi della Federazione”, anche in considerazione delle recenti modifiche introdotte in materia di svincolo che lo “rendono obbligatorio” e degli importi massimi tabellari recentemente introdotti. Nella stessa missiva il Presidente Federale, pur riconoscendo la “caratura internazionale degli atleti in questione” affermava che “a questo punto il massimo esigibile per gli atleti (omissis) e (omissis) è rispettivamente di € 1500 ed € 1200 per un totale di € 2700, tutto documentabile”. In conclusione della stessa il Presidente, con toni perentori, invitava la ASD Fantasy a definire e concludere la vicenda entro le ore 12 di venerdì 12 settembre;

- *con lettera raccomandata a/r del 12 settembre 2014, indirizzata al sig. (omissis) e per conoscenza al Presidente Ferraresi, l’Avv. Barbara Agostinis, in nome della ASD Fantasy chiedeva a titolo di indennità di preparazione per lo svincolo dell’atleta (omissis) “la cifra di Euro 1.200,00 come da tabella allegata alla delibera del Consiglio Federale FITw del 19 luglio 2014” preannunciando l’invio da parte della ASD Fantasy della documentazione “a supporto della richiesta” e forniva le coordinate bancarie per disporre il pagamento;*
- *in risposta alla predetta nota dell’Avv. Agostinis, con lettera del 12 settembre 2014 (prot. N. 241/2014/FF/bbm) inviata per conoscenza anche a (omissis) e (omissis), il Presidente Ferraresi replicava rammaricandosi del fatto che la richiesta fosse stata indirizzata alla famiglia (omissis) e non direttamente alla Federazione che era “intervenuta in merito”. Con la medesima nota il Presidente Ferraresi precisava, testualmente, che “il Sig. (omissis) sarà tenuto al pagamento della cifra richiesta solo ed esclusivamente dopo aver visionato le pezze giustificative e se tutto sarà correttamente giustificato e certificato. In mancanza di tale requisito nulla sarà dovuto” sottolineando che quanto richiesto dalla ASD Fantasy “non è null’altro che quanto previsto dal vigente R.O.F.”;*
- *con la nota del 13 settembre 2014 (prot. n. 244/2014/BBM e Prot. n. 245/2014/BBM) il Segretario Generale FITw, (omissis), informava la ASD Fantasy, l’Avv. Agostinis e i signori (omissis) e (omissis) che le pezze giustificative trasmesse relative all’atleta (omissis) potevano considerarsi valide solo limitatamente a complessivi € 867,56 e che le restanti erano state ritenute non valide in quanto “generiche o non precise” o non direttamente riferite all’atleta (omissis) e che, pertanto, “allo stato attuale la richiesta di € 1.500,00 non è validamente supportata dai giustificativi presentati”. Il Segretario Generale informava altresì che “Nulla sarà dovuto per l’atleta (omissis) perché nessuna documentazione è pervenuta in supporto della richiesta di Euro 1.200,000 nei termini da noi indicati, venerdì 12 settembre ore 12”;*
- *con email del 15 settembre 2014 il signor (omissis) comunicava all’Avv. Agostinis e al Segretario Generale FITw di aver provveduto al pagamento dell’Indennità di preparazione relativa all’atleta (omissis), allegando una ricevuta di bonifico disposto in favore della ASD Fantasy per un importo di Euro 867,56;*
- *con email del 15 settembre 2014, l’avv. Agostinis, in risposta alla precedente mail, precisava che l’importo versato non era quello richiesto e giustificato e che veniva pertanto trattenuto in attesa del pagamento della maggior somma dovuta. L’Avv. Agostinis dichiarava altresì di rimanere in attesa del versamento dell’indennità di preparazione relativa all’atleta (omissis) nella misura indicata dalla tabella federale di riferimento;*
- *con nota del 16 settembre 2014 indirizzata all’Avv. Agostinis (Prot. N. 247/2014/FF/bbm), il Presidente Federale comunicava l’avvenuto svincolo dei due atleti, sostenendo “l’indennità prevista per lo svincolo di (omissis) è riconosciuta nella misura di E 867,56, quota già versata dalla Famiglia (omissis) in data 15 settembre 2014”, “Nulla è dovuto per lo svincolo di (omissis) poiché i giustificativi a supporto della richiesta non hanno le caratteristiche richieste dalla Federazione”. “Inoltre, purtroppo, si prende atto che la Sua assistita non fa altro che dilatare i tempi a dismisura danneggiando gli atleti in questione. Pertanto la questione è da ritenersi conclusa.”;*
- *in data 26 ottobre 2014 gli atleti (omissis) e (omissis) prendevano parte alla prima prova del campionato regionale lombardo di Twirling come tesserati della ASD Twirling Matelica.*

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le norme di cui all'art. 15, comma 11, lett. e) ed f) dello Statuto della Federazione Twirling individuano nel Consiglio Federale l'unico soggetto legittimato a promulgare i regolamenti di giustizia e quelli attuativi dello Statuto e prescrivono il dovere di sottoporli all'approvazione della Giunta del CONI nonché il dovere di vigilare sulla corretta osservanza dello Statuto stesso e dei regolamenti. Non è allora chi non veda come, autonomamente considerata, la condotta ascritta al Ferraresi, all'epoca dei fatti Presidente della Federazione Italiana Twirling, debba dirsi severamente violatrice delle norme fondamentali di organizzazione e funzionamento della medesima Federazione. Egli non ha provveduto, infatti, a sottoporre al Consiglio Federale le modifiche apportate al Regolamento Organico, nonostante questo fosse l'organo istituzionalmente competente a deciderne, disponendone altresì l'applicazione, sebbene in plateale violazione delle regole statutarie, alla procedura di svincolo degli atleti (omissis) e (omissis).

Con la condotta in esame, inoltre, il Sig. Ferraresi ha violato le prerogative del CONI in materia di approvazione delle modifiche ai regolamenti federali. Egli non ha, in particolare, dato seguito ai rilievi formali provenienti dal Segretario Generale del CONI (nota prot. 000089 del 17 aprile 2015), il quale aveva riscontrate numerose criticità nelle modifiche apportate dal Consiglio Federale FITw all'art. 11 del Regolamento Organico e aveva segnalato come, al fine della relativa approvazione, si imponessero taluni interventi emendativi, necessari ad armonizzare le modifiche con la normativa CONI di riferimento. A dispetto di tale censura non ha provveduto a sanare la irregolarità rilevata, continuando ad agire nella consapevolezza della mancata approvazione del CONI.

Ad aggravarne la posizione, oltre ad avere intimato alla ASD Fantasy l'applicazione delle nuove, illegittime regole in materia di svincolo, il Ferraresi s'è personalmente inserito nella trattativa e, abusando della propria funzione, ne ha di fatto determinato l'esito positivo. Infine ha imposto *motu proprio* le condizioni alle quali, in difetto di qualsiasi contraddittorio, ha preteso avvenisse lo svincolo degli atleti. Una condotta siffatta appare posta in essere in totale violazione delle attribuzioni statutarie e delle norme regolamentari, nonché in severo disprezzo del ruolo gerarchico e delle funzioni di garanzia svolte dal CONI. Del pari, i provvedimenti assunti nel contesto delle vicende descritte in narrativa presentano una natura assolutamente discrezionale ed arbitraria. Vieppiù un simile contegno appare aggravato dal fatto di avere agito abusando dei poteri e dell'autorità nascenti dalla propria carica. Ne consegue una grave violazione degli ordinari principi di lealtà, probità e rettitudine, nonché del fondamentale dovere di terzietà che dovrebbe ispirare l'attività degli organi federali e, in particolare, di chi ricopre posizioni apicali, che, com'è appena il caso di ricordare, è chiamato a rappresentare gli interessi dell'intero movimento sportivo che si riconosce in quella Federazione e non quelli particolari di taluni soggetti soltanto. Ad aggravare conclusivamente la posizione del deferito, non si può infine fare a meno di considerare il totale disinteresse manifestato nel corso dell'intera procedura disciplinare, non avendo il Ferraresi formulato alcuna difesa.

In ragione di quanto precede, ricorrono dunque senz'altro le condizioni per procedere all'irrogazione delle sanzioni in appresso indicate, non senza precisare come ciascuna di esse sia conseguenza della gravità dei fatti ascritti e delle modalità della condotta, consumata attraverso una plateale strumentalizzazione dei poteri derivanti dalla funzione apicale ricoperta.

Pertanto, con riferimento alla violazione:

a) dell'art. 15, comma 11, lett e) e f) dello Statuto Federale FITw per aver dato applicazione alle modifiche regolamentari approvate dal Consiglio Federale con Delibera n. 13/2014 senza la necessaria approvazione delle stesse da parte della Giunta del CONI nonché per aver violato le prerogative e le attribuzioni del Consiglio Federale sottoponendo la modifica dell'art. 11 del Regolamento Organico all'Assemblea.

L'incontestato compendio documentale allegato alle indagini della Procura Generale dello Sport costituisce, anche autonomamente considerato, elemento sufficiente a testimoniare la consumazione della violazione contestata. Da esso, come segnalato, emerge che, sebbene

perfettamente consapevole delle regole e procedure che avrebbero dovuto presiedere alla modifica del Regolamento Organico, il Ferraresi le ha volontariamente disattese, decidendo altresì di ignorare i rilievi all'uopo formulati dal CONI. Per questo motivo, accertata la gravità dell'infrazione in rassegna, si ritiene congrua la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 24 (ventiquattro) da qualsiasi attività, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 7, comma 1, lett. b e 10 del Regolamento di Giustizia FITw.

b) dell'art. 16 dello Statuto Federale FITw per avere abusato del suo ruolo concedendo, nell'altrui interesse ed in palese violazione dell'art. 11, comma 6, del Regolamento Organico FITw, lo svincolo dei tesserati (omissis) e (omissis).

Anche in questo caso il compendio documentale allegato alle indagini della Procura Generale dello Sport testimonia, in difetto di qualsiasi contrario elemento di valutazione proveniente dal Ferraresi, come il Ferraresi abbia volontariamente abusato della sua posizione ed autorità in seno alla FITw, allo scopo di favorire lo svincolo dei suddetti tesserati, in severo disprezzo delle regole applicabili.

In ragione di quanto precede e della gravità della condotta derivante dalla strumentalizzazione della propria posizione apicale, si ritiene congrua la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 12 (dodici) da qualsiasi attività, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 7, comma 1, lett. b e 10 del Regolamento di Giustizia FITw.

c) dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia e disciplina FITw per non avere osservato i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e, segnatamente, quelli sanciti dall'art. 3, comma 3, lett. b).

La condotta consumata dal Ferraresi, inoltre, si pone in aperto contrasto con i Principi Fondamentali previsti dagli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, avendo egli prevaricato le funzioni ed i poteri di competenza del Consiglio Federale della FITw. La sua offensività, tuttavia, può dirsi parzialmente assorbita dalle condotte già sanzionate ai capi che precedono. In ragione di quanto precede, allora, si ritiene congrua la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 12 (dodici) da qualsiasi attività, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 7, comma 1, lett. b e 10 del Regolamento di Giustizia FITw.

d) dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia e disciplina FITw per aver interferito nella vicenda relativa al trasferimento dei tesserati (omissis) e (omissis) nell'altrui interesse.

Si tratta, anche in questo caso, di condotta assistita da ampio riscontro documentale, che il Ferraresi non ha inteso contrastare in modo alcuno. Appare allora incontrovertibile che l'incolpato abbia intenzionalmente interferito nella vicenda relativa al trasferimento dei suddetti tesserati, di fatto determinandone lo svincolo (altrimenti impossibile) secondo le modalità e i termini economici dallo stesso fissati d'imperio, violando il divieto prescritto dalla norma in rassegna e perseguendo un interesse estraneo a quello proprio del ruolo apicale ricoperto.

Anche in questo caso l'offensività della condotta addebitatagli può dirsi parzialmente assorbita dalla condotta già sanzionata al capo a) che precede, e, per l'effetto, si ritiene congrua la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 12 (dodici) da qualsiasi attività, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 7, comma 1, lett. b e 10 del Regolamento di Giustizia FITw.

e) con l'aggravante di cui all'art. 15, comma 3, lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITw per aver commesso i fatti contestati con abuso di poteri e violazione dei doveri derivanti e conseguenti alle funzioni svolte.

Non è dubbio, infine, che l'intera condotta addebitata al Ferraresi sia stata resa possibile, o, perlomeno, agevolata, da una plateale strumentalizzazione dei poteri che gli provenivano dalla posizione apicale ricoperta. Non è dubbio, quindi, che l'aggravante contestata vada applicata a ciascuna delle infrazioni sopra rilevate e sanzionata nella misura di un sesto della pena comminata per ciascuna di esse, per un totale di ulteriori 12 (dodici) mesi.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Nazionale della FITw, costituito come in epigrafe riconosce il Sig. Franco Ferraresi colpevole delle infrazioni disciplinari ascrittegli nell'atto di deferimento del 12 ottobre 2016 – Procedimento n. 1/2015FITw e lo condanna, ai sensi delle norme sopra richiamate, alla sanzione della inibizione a partecipare a qualunque attività ufficiale programmata dalla Federazione, per complessivi 72 (settantadue) mesi.

Milano, 09-01-2017

Il Tribunale Federale Nazionale FITw
Avv. Alessandro Coni – Presidente
Avv. Carlo Bosso – Componente
Avv. Luca Caramanico - Componente